

CONVENZIONE TRA L’A.ULSS 9 SCALIGERA E COOPERATIVA SOCIALE “IL CERCHIO DELLA LUNA” PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA FIGLI.

TRA

L’AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA (di seguito denominata per brevità anche A.ULSS) con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, Codice Fiscale/Partita IVA 02573090236, nella persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, dr.ssa Flavia Dal Bosco giusta delega del Direttore Generale n. 939 del 20/09/2023

E

Soggetto privato Cooperativa Sociale “ Il Cerchio della Luna” (di seguito per brevità anche Cooperativa), con sede legale a Brescia in via F. Baracca n. 1, C.F. e P.IVA 04233720988, rappresentata dalla signora Laura Fochesato nata a Breno (Bs) il 18/04/1966, in qualità di Presidente della Cooperativa stessa, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

PREMESSA

- presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera é attivo un “Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto – Provincia di Verona (DGR n. 863 del 15 giugno 2018” promosso dalla Prefettura di Verona e sottoscritto dalla rete territoriale provinciale come individuata nell’art. 3 del citato protocollo;
- la citata Cooperativa Sociale “Il Cerchio della Luna”, nasce dalla collaborazione di diverse professionalità impegnate nella lotta e nel contrasto alla violenza di genere, e ha maturato un’esperienza nella gestione dei casi ad alta complessità sociale con esperienza nella protezione ad elevata soglia, acquisendo altresì competenze nell’ambito della violenza di genere, al maltrattamento fisico, psicologico, sessuale ed economica;
- la Cooperativa Sociale “Il Cerchio della Luna” ha sottoscritto in data 30/03/2020 un accordo di partenariato della rete istituzionale antiviolenza della Val Camonica per l’attuazione di interventi nell’ambito del programma Regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne – Programma 2022 – DGR XI/ 4643 del 03/05/2021;

- Con DGR n. 6299 del 26/04/2022 “Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne”- DPCM 19/011/2021, “Approvazione delle modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse” la Regione Lombardia ha stabilito la continuità dei servizi e degli interventi a sostegno delle attività dei centri antiviolenza delle case di rifugio e delle strutture di ospitalità esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza e i loro figli;
- La Cooperativa “Il Cerchio della Luna” è iscritta all’Albo delle Cooperative n. C134920 del 15/12/2020, e all’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza con provvedimento D.d.u.o. del 03/05/2021 n. 5807.
- Casa “Selene” e Casa “Callisto” di seguito denominate Case Rifugio della Cooperativa “Il Cerchio della Luna”, iscritte all’Albo Regionale delle Case Rifugio n. 33 del 06/05/2021, sono in possesso dei requisiti di funzionamento in qualità di Centro antiviolenza e Case Rifugio previsti dalla normativa della Regione della Lombardia ;
- tra le principali questioni da affrontare nei casi di violenza, soprattutto se vissuta dentro le mura domestiche, risulta quella di dare una risposta immediata, concreta, funzionale e adeguatamente protettiva all’allontanamento d’urgenza da casa, in attesa di definire un progetto più articolato e consapevole da parte della vittima stessa;
- che la Cooperativa si pone l’obiettivo di offrire un servizio di pronta accoglienza per situazioni caratterizzate da violenza nell’ambito delle relazioni familiari intra ed extra domestica, segnalate dalle Forze dell’Ordine, dal Pronto Soccorso e dai servizi sociali;

Vista la L. n.184/83

Vista la L. n.149/01

Vista la L.n. 328/00

Visto il D.Lgs. n. 117/2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di pronta accoglienza, organizzato presso una struttura adeguata, in favore delle donne vittime di violenza e, nel caso presenti nel nucleo familiare, anche dei figli minori, che hanno la necessità di allontanarsi urgentemente dalla propria abitazione perché ritengono di essere in pericolo di vita o di reiterazione di azioni violente, soggetti che chiedono di essere accolti temporaneamente in un luogo protetto, residenti nei Comuni dell’A.ULSS 9 Scaligera.

Cooperativa Sociale “Il Cerchio della Luna” offre protezione ed assistenza a donne con o senza figli, in stato di disagio sociale ed abitativo in situazione di emergenza a seguito di violenza domestica e di genere.

La Cooperativa si impegna, altresì, a garantire per tutta la durata della presente convenzione la collaborazione con i servizi sociali e i servizi sociosanitari della U.O.C Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 dell’A.ULSS 9 Scaligera.

ART. 2 - FRUIBILITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio di pronta accoglienza presso una comunità viene garantito dalla Cooperativa 24 ore su 24 e per l’intero arco dell’anno, festività comprese.

Ai soggetti ospitati viene garantito, l’utilizzo, in base al regolamento interno della struttura, di tutti gli spazi comuni.

Nel servizio di pronta accoglienza sono ricompresi il vitto e l’alloggio e, in caso di necessità, il vestiario di prima emergenza. Se presenti figli in età scolare la Cooperativa si impegna a mantenere la continuità nell’accesso scolastico oltre che, qualora fattibile e in accordo con i servizi sociali referenti, l’accesso alle attività ricreative e/o sportive, oltre che l’assistenza agli stessi, qualora la madre debba assentarsi dalla comunità nell’arco della giornata per lavoro o per motivi sanitari o legali.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 23/03/2023 e termina il 31/12/2023 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna a:

- a) mettere a disposizione le proprie sedi, attrezzature, servizi e personale, ai fini di garantire le prestazioni e le attività della presente convenzione e sulla base di progettualità condivise con servizi sociali competenti;

- b) stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e contro gli infortuni per le prestazioni e le attività previste dalla presente convenzione;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AULSS 9

L'A.ULSS 9 Scaligera si impegna a:

- a) garantire per tramite dei servizi U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia Distretto 3, o tramite accordi di collaborazione con i servizi del territorio di riferimento la presa in carico della donna e degli eventuali figli e a predisporre il progetto di uscita dal circuito della violenza e di autonomia;
- b) collabora con le F.F.O.O. al fine di sostenere la tutela e la protezione della donna e della minore;

ART. 6 – RIMBORSO PREVISTO

L'A.ULSS 9 Scaligera si impegna a corrispondere alla Cooperativa per il servizio oggetto della presente convenzione un contributo giornaliero pari a 75,00.- Euro per minore al di sopra dei 3 anni, comprensiva di IVA se dovuta. La somma sarà liquidata su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute per le prestazioni oggetto della convenzione.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 8 - ADEGUAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE A DISPOSIZIONI NAZIONALI

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Cooperativa Sociale “..Omissis..” nel suo ruolo di affidataria del servizio è responsabile della corretta realizzazione del servizio di cui è titolare, nonché delle norme previste e richiamate dal presente accordo. In caso di violazione risponde all'A.ULSS 9 Scaligera ed ai terzi coinvolti dei danni arrecati secondo disposizioni di legge vigenti

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascun contraente nei casi di:

1. grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
2. scioglimento della Cooperativa da parte dell'autorità governativa;
3. cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta;
4. mancato pagamento dei corrispettivi spettanti da parte dell'A.ULSS 9 Scaligera.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti esuccessiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione e che non sia possibile comporre in via amministrativa, sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'Affidante, un membro di fiducia nominato dall'Affidatario, un membro nominato di comune accordo tra le Parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale. Qualora anche tale modalità non fosse risolutiva della controversia si adirà al competente Foro di Verona.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679. Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come *autorizzati esterni* al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

ART. 12 - NORME FINALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

ART. 13 NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale A.ULSS 9 Scaligera
(Dott.ssa Falvia Dal Bosco)

Il Rappresentante Legale
Cooperativa Sociale
Il Cerchio della Luna
(Laura Fochesato)